

R.G. 3131/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, dott. Mario Fucito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3131/2013 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2016, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali scaduto il 04.04.2016

TRA

██████████ C.F. ██████████ e ██████████ C.F.
██████████ rapp.ti e difesi dagli avv.ti Domenico De Liguori e Maria Battipaglia, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo, elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Sarno, alla via Nunziante n. 24/D;

- ATTORI -

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (di seguito anche MPS), in persona del l.r.p.t., P.I. 00884060526, rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Umberto Morera e Girolamo Barbato, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Caterina Alfano, in Nocera Inferiore

- CONVENUTA -

Oggetto: intermediazione finanziaria

Conclusioni: come nelle comparse conclusionali in atti.

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

Il Giudice, rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;



ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' *error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di risposta,

OSSERVA

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori, [REDACTED] convenivano dinanzi a codesto Tribunale la MPS per sentire: - accertare e riconoscere che, l'investimento di cui al contratto di gestione finanziaria intercorso con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., individuato con il titolo 8933880 Lehman Bros 11 TV, non era adeguato al profilo di rischio degli investitori non professionisti per conflitto di interessi ai sensi del D. LGS. n. 164 del 17/09/2007 e violazione dell'art. 28 e 29 del Reg. CONSOB 11522/98 e ss. modifiche; - accertare e riconoscere che, la violazione degli obblighi informativi, di cui al D. LGS. n. 164 del 17/09/2007 e dell'art. 28 e 29 del Reg. CONSOB 11522/98, da parte della Banca Monte del Paschi di Siena S.p.a. per la gestione finanziaria, nonché per le operazioni di transazione del titolo di cui sopra, ha provocato ai signori [REDACTED] un danno economico quantificato nel capitale perduto e pari alla somma complessiva attualizzata di Euro 50.000,00, oltre interessi legali dal dì della transazione, dando atto che a seguito della notifica dell'atto introduttivo, la MPS versava agli attori la somma di euro 9.067,88 (così come dichiarato a



precisazione della domanda nella memoria attorea n. 1 ex art. 183 comma 6 c.p.c. pagg. 1-2); - sempre in via ulteriore, accertare e dichiarare che in relazione ai fatti esposti, il danno subito consistente nel guadagno che i sig.ri [REDACTED] sarebbero riusciti ad ottenere se avessero investito in altro titolo; - per effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento in ordine al contratto di negoziazione titoli stipulato in data 27.07.2007, con conseguente condanna della banca alla refusione della somma pagata, detrette le somme versate dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché risarcimento del maggior danno; - per effetto condannare la convenuta MPS al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori, quantificati nella somma complessiva di Euro 20.000,00, ovvero di quella somma maggiore e/o minore da determinarsi in via equitativa; con vittoria di spese di giudizio a favore dei difensori antistatali.

A fondamento della domanda deducevano in fatto: - che gli attori concludevano con la MPS, filiale di Sarno, un contratto di intermediazione mobiliare n. 9330/2439000 in data 07.07.2007 avente ad oggetto titoli obbligazionari 8933880/ Lehman Bros 11 TV con valore nominale di Euro 50.000,00; - che a fronte dell'acquisto, la banca tracciava il profilo finanziario dell'utente investitore, mentre nessun avvertimento veniva dato circa l'adeguatezza dell'operazione al contratto-quadro; - a seguito dell'acquisto, gli attori subivano una perdita medio termine dell'intero patrimonio mobiliare investito, riconducibile all'erronea attribuzione del profilo rischio all'investitore non professionista e all'inadeguatezza della operazione ex art. 28 e 29 del Regolamento CONSOB 11522/98; - nell'anno 2008, la situazione economica della Lehman si aggravava, per sfociare nel "fallimento pilotato" il 15 settembre 2008, e tale circostanza era verosimilmente nota alla banca, anche in considerazione della natura professionale degli operatori bancari.

Gli attori, a seguire, osservavano in diritto: che, a partire dal 1° novembre 2007, entrava in vigore la direttiva MIFID, D. Lgs. n. 164 del 17.09.2007, normativa a tutela degli investitori e del risparmio, che impone alle banche una serie di obblighi a tutela del risparmio e del mercato; l'art. 21 TUF in adempimento di tali obblighi gli operatori finanziari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza; b) informare adeguatamente l'investitore in ordine alle



caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento e devono chiedere al cliente notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione patrimoniale e finanziaria, prima dell'investimento; c) gli intermediari devono consegnare il contratto sottoscritto; d) devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e conformi all'allegato CONSOB; e) non devono effettuare operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore; f) non devono effettuare operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore, né in conflitto di interessi; g) devono informare prontamente l'investitore quando la sua operazione genera perdite pari o superiori al 50% dell'investimento; h) devono acquisire tutte le informazioni dei prodotti offerti utili a soddisfare gli obblighi informativi verso il cliente stesso; che nel caso di specie era evidente un conflitto di interessi per operazione inadeguata così come prevista e disciplinata dalla normativa MiFID; - sussisteva violazione degli obblighi informativi stante il mancato rispetto da parte della banca dell'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto; - tale inadempienze della banca comportavano danni agli attori consistenti non solo nella perdita emergente dall'investimento, ma anche nel lucro cessante.

Si costituiva la MPS tempestivamente, domandando il rigetto integrale delle domande attoree, con il favore delle spese; in via subordinata, qualora fosse stata accolta la domanda di risarcimento del danno, di determinare il danno risarcibile tenendo conto dell'attuale valore dei titoli; delle cedole e dei riparti percepiti; del risparmio fiscale conseguito alla minusvalenza ex art. 6, comma 5, d. lgs n. 461/97, nella misura del 12,5%; dei rimborsi, delle cedole e dei riparti in qualsiasi forma percepiti o percepiendi; della condotta colposa degli attori nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.; della disposizione di cui all'art. 1225 c.c. in caso di esclusione del dolo; - chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento delle domande attoree la condanna alla restituzione dei titoli, cedole percepite, rimborsi, riparti e di ogni altra utilità ricavata dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli, oltre interessi.

A fondamento delle proprie difese la Banca deduceva: - che in data 07.03.2007, in assolvimento dei propri obblighi, veniva redatta la scheda del profilo di rischio degli istanti recependo le relative dichiarazioni, tracciando così il relativo profilo; - in data 06.07.2007 gli attori impartivano l'ordine d'acquisto di titoli



Lehman Brothers 11 TV per nominali euro 50.000, ordine eseguito dalla banca con la diligenza e la vigilanza richiesta dalla normativa di riferimento, prima della entrata in vigore della disciplina Mifid; - gli attori venivano notiziati della sussistenza di un potenziale conflitto di interessi in capo alla banca stante la partecipazione di una società del gruppo al procedimento di emissione delle obbligazioni di cui è causa, ma ciò nonostante gli attori non manifestarono la volontà di non voler dar seguito alla transazione; - sottoscrivevano il contratto quadro per le attività di negoziazione titoli di cui al d. lgs. 58/98 conformemente a legge; - a fonte della crisi economica che colpiva la banca Lehman Brothers nel settembre 2008, la stessa predisponendo un piano di riorganizzazione in esecuzione del quale gli attori beneficiavano di versamenti pari ad euro 11.030,35 nel periodo maggio 2012/maggio 2013 (all. 6 parte convenuta) e di euro 4.279,83 nel periodo ottobre 2013/gennaio 2014 (all. 19 parte convenuta); - che all'epoca dell'atto di acquisto non esisteva alcuna informativa generale sul rischio default dei titoli Lehman, tanto più che il rating dei titoli è rimasto nella fase di eccellenza (categoria A) fino all'approssimarsi del ricorso alla procedura fallimentare.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., respinte con ordinanza del 01.04.2014 le istanze istruttorie, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di rito per lo scambio ed il deposito delle compere conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda attorea è infondata e, in tal senso, preliminare e assorbente è l'affermazione che la banca venditrice ha assolto tutti gli obblighi su di sé gravanti a tutela dell'investitore.

Ed infatti, gli attori lamentano la violazione di obblighi informativi nell'esecuzione del rapporto regolamentato dal contratto quadro originariamente stipulato e preceduto dall'assolvimento della raccolta degli obblighi gravanti sulla banca, ma tale circostanza è rimasta priva di prova, poiché i documenti in atti comprovano le allegazioni della convenuta.

In particolare, in data 7 marzo 2007 veniva raccolto il profilo di rischio dei clienti, che dichiaravano di non essere operatori qualificati, di cercare rendimenti superiori al tasso di inflazione, anche con accettazione del rischio di perdita in conto capitale, di avere una discreta conoscenza degli strumenti finanziari, di non far dipendere il proprio tenore di vita dai redditi derivanti da investimenti.



Tali dichiarazioni rese dagli attori e non contestate in questa sede integravano sinteticamente il profilo di rischio moderato con esperienza media, idoneo a effettuare investimenti (con indicazione esemplificativa nel questionario raccolto dalla banca e sottoscritto dai clienti) ad esempio in obbligazioni ad affidabilità creditizia almeno sufficiente.

In data 27.07.2007 gli attori ordinavano l'acquisto di titoli Lehman brothers la cui classe sintetica di rischio era classificata come "moderato", si veda sempre la documentazione attorea.

Circa la natura dell'oggetto delle obbligazioni compravendute, è stato dedotto, non contestato, e tra l'altro costituisce fatto notorio per le forti critiche mosse alle stesse società di rating, che fin tanto che la Lehman Brothers non accedesse al Chapter 11, ossia la procedura di insolvenza affine alla procedura di concordato preventivo in continuità, nel 2008, la stessa società abbia mantenuto la classe di rating A, ossia l'andamento economico e finanziario della società non abbia mai manifestato il benché minimo segnale di aumento del rischio di recupero delle somme in capitale, che si presentava come più che sufficiente, e quindi conforme al profilo di rischio acquisito dalla banca nel marzo del 2007, prima della vendita dei titoli obbligazionari Lehman. Per cui in alcun modo la banca avrebbe potuto informare i propri clienti su quello che stava per accadere, al fine, quantomeno, di ridurre i pregiudizi del fallimento pilotato della società emittente i titoli obbligazionari.

Ne consegue che alcuna censura può essere mossa all'operato dell'istituto di credito che ha posto in essere ogni attività su di sé gravante per assolvere agli obblighi di buona fede esistenti nell'esecuzione del rapporto contrattuale, nonché posti dalla normativa di riferimento coeva al momento dell'acquisto dei titoli.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi della tabella A allegata al d.m.g. 140/2012, tenendo conto del rifiuto della proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. formulata alle parti attrici dal giudice unico.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 3131/2013, tra [redacted] e [redacted] contro



Banca Monte dei Paschi di Siena come in atti individuati rapp.ti e difesi così provvede:

- 1) Rigetta integralmente la domanda attorea;
- 2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di causa che qui si liquidano in euro 4.015,00 oltre accessori.

Così deciso in Nocera Inferiore, il 25 aprile 2016

Il giudice unico

